

Allegato "E" al repertorio numero 74923/35769

Notaio Antonino Ferrara

STATUTO DELLA SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO

**"CASSA INTERNA VV.F. LA SPEZIA
SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO ETS"**

ARTICOLO 1

COSTITUZIONE – SEDE - DENOMINAZIONE

È costituita una società di mutuo soccorso denominata

**"CASSA INTERNA VV.F. LA SPEZIA
SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO ETS"**

con sede legale in **La Spezia** (d'ora in avanti anche la "**Società**").

La Società di Mutuo Soccorso è disciplinata dalla Legge 15 aprile 1886 n. 3818 e successive modificazioni e integrazioni, ai sensi e per gli effetti degli articoli 42, 43 e 44 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni.

La Società può acquisire la personalità giuridica quale società di mutuo soccorso, ai sensi della legge 15 aprile 1886, n. 3818 e successive modificazioni ed integrazioni oppure mediante altra modalità prevista dalla legge qualora ricorrano i requisiti di cui all'articolo 44 del d.lgs.117/2017 e successive modificazioni e integrazioni, dalle vigenti norme in materia di società di mutuo soccorso e dal presente statuto.

La Società è autonoma ed indipendente; la durata della Società è illimitata.

A far data dall'iscrizione della Società al RUNTS, la denominazione sociale, in qualunque modo formata, dovrà contenere l'indicazione di Società di Mutuo Soccorso Ente del Terzo Settore o l'acronimo ETS. Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Con delibera degli organi competenti, delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Società, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Società stessa.

Il patrimonio della Società, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad soci, soci sostenitori, benemeriti, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi della Società, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto sociale.

ARTICOLO 2

FINALITA'

La Società, ai sensi, nel rispetto ed in attuazione della L. 3818/1886 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni, è retta dai principi della mutualità, persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, sulla base del principio costituzionale di sussidiarietà, ed ha come scopo la solidarietà di mutuo soccorso, in tutte le forme e le moda-

lità consentite dalla legge e dal presente statuto, nel rispetto dei principi mutualistici.

La società ha lo scopo di erogare ai suoi soci e senza alcun fine di speculazione e di lucro assistenze previdenziali economiche e sanitarie ad integrazione delle prestazioni previste dalle vigenti legislazioni in materia previdenziale e sanitaria, nei limiti e con le modalità stabilite dagli organi sociali.

La Società persegue il proprio scopo attraverso l'esclusivo svolgimento in favore dei Soci e dei loro familiari di una o più delle seguenti attività:

a) erogazione di trattamenti e prestazioni socio-sanitarie nei casi di infortunio, malattia ed invalidità al lavoro, nonché in presenza di inabilità temporanea o permanente;

b) erogazione di sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai Soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni;

c) erogazione di servizi di assistenza familiare o di contributi economici ai familiari dei Soci deceduti;

d) erogazione di contributi economici e di servizi di assistenza ai Soci che si trovino in condizione di disagio economico, anche temporaneo, a seguito perdita e/o riduzione di fonti reddituali personali e familiari.

La Società intende pertanto, in coerenza con il D.Lgs. 117/2017 nonché con la Legge 3818/1886, realizzare (anche in gestione associata con altri organismi, enti e/o soggetti pubblici e privati) attività mutualistiche, mediante l'organizzazione e la gestione, dirette o indirette, di processi che realizzino forme integrative di reddito. La Società potrà, inoltre, direttamente ed indirettamente, realizzare attività di erogazione di assistenze sanitarie a carattere integrativo o sostitutivo di quella garantita dal servizio sanitario nazionale e da altre pubbliche istituzioni, economiche e sanitarie, ai sensi di legge.

La Società, inoltre, promuove e realizza attività di carattere educativo e culturale dirette a realizzare finalità di prevenzione sanitaria e di diffusione dei valori mutualistici.

I rapporti mutualistici con i Soci e i loro familiari, nonché con le altre società di mutuo soccorso o fondi sanitari integrativi ai sensi dell'art. 3 della legge 3818/1886 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito "enti mutualistici"), sono disciplinati da apposito Regolamento, da approvare in sede assembleare, attraverso il quale sono stabiliti i limiti e le modalità di erogazione delle prestazioni da parte della Società, così come il versamento dei relativi contributi.

ARTICOLO 3

ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

La Società, ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017, svolge in via principale attività di interesse generale, svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, aventi ad oggetto:

- interventi e prestazioni sanitarie;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

La Società, nello svolgimento delle proprie attività, sempre nel rispetto ed in coerenza con la L. 3818/1886 e successive modificazioni e integrazioni, nonché con il D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni, si propone tra l'altro:

- a)** di erogare ai Soci sussidi in caso di infortunio, malattia e invalidità al lavoro, inabilità temporanea o permanente o altri prevedibili e imprevedibili eventi;
- b)** di erogare sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai Soci per la diagnosi, la cura, e la prevenzione delle malattie e delle conseguenze degli infortuni;
- c)** di erogare sussidi economici alle famiglie dei Soci defunti;
- d)** garantire prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria, sia in forma indiretta (riconoscendo sussidi e rimborsi), sia in forma diretta anche stipulando convenzioni con presidi e strutture sanitarie, sia pubbliche che private, nonché potendo gestire presidi e strutture sanitarie ed assistenziali;
- e)** di svolgere, in accordo eventuale con organizzazioni sindacali o/e associazioni di categoria, oppure in modo autonomo, un'attività di assistenza sanitaria e prevenzione delle malattie, rivolta ai Soci che aderiscono singolarmente e volontariamente alla Società, oppure collettivamente in conformità a contratti di lavoro, di accordo o regolamento aziendale come previsto dalle leggi vigenti;
- f)** di partecipare e promuovere, nei settori dell'educazione sanitaria e mutualistica della cultura e del tempo libero, iniziative culturali, sportive o ricreative atte ad elevare socialmente, culturalmente e fisicamente i Soci e le loro famiglie;
- g)** di diffondere e rafforzare i principi della mutualità della cooperazione e i legami di solidarietà tra i Soci nonché tra questi ultimi e altre persone bisognose di aiuto e di conforto;
- h)** di promuovere ogni altra iniziativa che si rendesse conveniente o necessaria al conseguimento dello scopo sociale.

A tal fine, nel rispetto della normativa in merito vigente e sempre in coerenza con la L. 3818/1886 e successive modificazioni e integrazioni, nonché con il D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni, la Società potrà:

- 1.** stabilire rapporti con organismi mutualistici e/o enti del terzo settore a livello locale, regionale, nazionale e internazionale;

2. aderire e partecipare anche finanziariamente ad organismi che svolgono attività assistenziali, ricreative, culturali o che si propongano comunque scopi ed attività affini a quelli esercitati dalla Mutua stessa.
3. partecipare ad organismi consortili ed affidare ad essi l'esplicazione di determinati servizi;
4. istituire e gestire fondi integrativi sanitari ed altre forme di tutela sanitaria previste o consentite dalla legge;
5. stipulare convenzioni e accordi con aziende, associazioni, sindacati, gruppi al fine del raggiungimento dello scopo sociale;
6. effettuare tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari utili al conseguimento dello scopo sociale.
7. aderire ad organismi associativi, di rappresentanza e sindacali a livello internazionale, nazionale o locale.

La Società può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ARTICOLO 4

ATTIVITÀ DIVERSE

La Società non potrà esercitare attività diverse da quelle di cui agli articoli 2 e 3.

ARTICOLO 5

SOCI ORDINARI E SOCI SOSTENITORI

Ai sensi dell'articolo 3 della L. 3818/1886, possono divenire **Soci Ordinari** le persone fisiche che, fattane richiesta, saranno nominati tali dal Consiglio Direttivo, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura, purché abbiano compiuto il diciottesimo anno d'età. La delibera è inappellabile.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla agli interessati; chi ha proposto la domanda può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera sulle domande non accolte in occasione della sua prima successiva convocazione.

Possono altresì divenire Soci Ordinari altre società di mutuo soccorso, a condizione che i membri persone fisiche di queste siano beneficiari delle prestazioni rese dalla Società.

Sono **Soci Sostenitori** le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, che, fattane richiesta, saranno nominate tali dal Consiglio Direttivo e che contribuiscono alla vita della Società e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio Direttivo, che potrà determinarne con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento per categorie di attività e partecipazione alla Società.

ARTICOLO 6

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Ciascun Socio, iscritto da almeno tre mesi nel libro dei Soci ed in regola con l'iscrizione e con i relativi pagamenti, ha diritto di voto per ogni materia riservata dal presente Statuto all'assemblea. Ha inoltre diritto di essere eletto alle cariche sociali.

I Soci sono tenuti al versamento della quota annuale, nei termini e con le modalità previste, anche annualmente, dal Consiglio Direttivo.

Le quote sociali sono intrasmissibili, non rivalutabili e non rimborsabili. La sottoscrizione della quota associativa non conferisce alcun diritto sul fondo comune della Società.

I Soci devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e del regolamento della Società, ove approvato.

Sono escluse limitazioni in funzione della temporaneità di partecipazione del Socio alla vita sociale.

ARTICOLO 7 RECESSO ED ESCLUSIONE

Il Socio che intenda recedere dalla Società deve comunicare per iscritto il proprio proposito al Presidente. La comunicazione ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

L'Assemblea decide inappellabilmente l'esclusione di Soci con propria deliberazione - assunta con il voto favorevole dei due terzi dei membri, in prima convocazione, e con la maggioranza dei presenti, in seconda convocazione - per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui in via esemplificativa e non tassativa:

- morosità;
- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti deliberati dagli organi direttivi della Società ovvero previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Società;
- condotta incompatibile con le finalità della Società.

I Soci che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere alla Società, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul fondo comune della Società.

ARTICOLO 8 BENEMERITI

I Vigili del Fuoco del Comando di La Spezia che, accedendo alla pensione, cesseranno di essere Soci, potranno chiedere al Consiglio Direttivo di essere nominati Benemeriti in considerazione del sostegno dato alla Società. Il Consiglio Direttivo potrà stabilire con propria deliberazione eventuali modalità di contribuzione alla Società nonché le eventuali prestazioni mutualistiche di cui i Benemeriti potrebbero beneficiare nel rispetto delle finalità della Società stessa.

ARTICOLO 9 ORGANI

Sono organi della Società:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente ed il Vice Presidente;
- l'Organo di Controllo, ove nominato;

Sono Uffici della Società, ove istituiti ai sensi dell'articolo 17 del presente statuto, il Segretario Generale e il Tesoriere.

Non può essere nominato membro degli organi e degli uffici della Società, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, colui

che è sottoposto a liquidazione giudiziale, colui che è soggetto a procedura di amministrazione di sostegno o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, ovvero è stato o è sottoposto a misura di prevenzione.

I componenti degli organi della Società non possono prendere parte alle deliberazioni nelle quali abbiano interessi in conflitto con quelli della Società stessa; essi devono dichiarare la loro condizione prima della deliberazione e si considerano comunque presenti ai fini della validità della costituzione dell'organo.

ARTICOLO 10

ASSEMBLEA

Composizione e competenze

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci che sono in regola con l'iscrizione e con i relativi pagamenti, e che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei Soci.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria delibera su:

- a) le relazioni del Consiglio Direttivo sulle attività svolte e da svolgere;
- b) il bilancio consuntivo;
- c) l'elezione e la revoca dei componenti il Consiglio Direttivo, ai sensi dell'articolo 13;
- d) la responsabilità dei componenti degli organi sociali, promuovendo, ove necessario, azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) l'esclusione dei Soci, ai sensi dell'articolo 7 del presente statuto;
- f) la nomina e la revoca dell'organo di controllo ovvero il revisore legale dei conti, ove ne ricorrano i presupposti ai sensi degli articoli 30 e 31 del D.Lgs. 117/2017; il tutto ai sensi dell'articolo 15 del presente statuto;
- g) l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) eventuali altri argomenti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza, ovvero che il Consiglio ritenga di sottoporre all'Assemblea.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto, nonché sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione della Società e sulla devoluzione del fondo comune.

ARTICOLO 11

ASSEMBLEA

Convocazione e quorum

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, su deliberazione del Consiglio stesso, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio decorso e per gli altri adempimenti eventualmente indicati nell'avviso di convocazione.

In caso di assenza od impedimento del Presidente alla convocazione provvederà il Vice Presidente, ovvero il Consigliere più anziano.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei Soci; in quest'ultimo caso, e in caso di inerzia del Presidente, alla convocazione provvederà l'Organo di Controllo, ove nominato, ovvero il Presi-

dente del Tribunale ove ha sede La Società.

La convocazione avviene senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati con almeno 7 (sette) giorni di preavviso. In casi di urgenza l'Assemblea potrà essere convocata con avviso inoltrato ai Soci 5 (cinque) giorni prima della data fissata. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega, nei limiti di cui infra, tutti i Soci e l'intero Consiglio Direttivo.

L'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Ogni Socio, in regola con l'iscrizione e con i pagamenti, iscritto da almeno tre mesi nel libro dei Soci, ha diritto ad un voto; sono ammesse le deleghe ma nessun Socio può riceverne più di 3 (tre).

L'**Assemblea ordinaria** è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Soci aventi diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera con la maggioranza assoluta dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

L'**Assemblea straordinaria** è validamente costituita, tanto in prima quanto in seconda convocazione, con la presenza della maggioranza dei Soci aventi diritto di voto e delibera con la maggioranza dei 3/4 (tre quarti) dei presenti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Società, o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, ovvero da altra persona designata dall'Assemblea stessa.

Delle Assemblee è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede l'Assemblea medesima e dal segretario della riunione, dal medesimo Presidente individuato.

È ammessa la possibilità che le Assemblee si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.

ARTICOLO 12

CONSIGLIO DIRETTIVO

Composizione e competenze

La Società è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri, e precisamente:

- a) fino ad un massimo di 1/3 (un terzo) dei membri potrà essere designato dai Soci Sostenitori, ove nominati, e scelto fra i Soci Ordinari, ai sensi dell'art. 3 ultimo comma, della Legge 15 aprile 1886, n. 3818 e successive modificazioni;
- b) i restanti membri saranno nominati dall'Assemblea Ordinaria dei Soci, ai sensi degli artt. 11 e 12 del presente statuto.

I membri del Consiglio Direttivo sub b) potranno essere scelti anche tra soggetti esterni alla Società, fermo restando che la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo deve essere scelta tra i Soci.

I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per 3 (tre) esercizi e comunque sino a che non siano stati nominati i loro successori, e possono essere confermati.

Nel caso in cui uno o più Consiglieri vengano a mancare durante l'esercizio, l'assemblea dei Soci dovrà provvedere alla relativa sostituzione con altro/i membro/i alla prima riunione utile; il/i membro/i così nominato/i resterà/anno in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione della Società, nonché per la realizzazione degli scopi e la gestione della sua attività.

In particolare provvede a:

- a) approvare il bilancio consuntivo, da presentare all'assemblea per la definitiva approvazione;
- b) approvare il bilancio preventivo;
- c) approvare i regolamenti della Società, ove opportuno;
- d) individuare le linee generali dell'assetto organizzativo della Società, in relazione allo sviluppo delle attività;
- e) individuare gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Società e procedere alla nomina dei responsabili, determinandone funzioni, natura e durata del rapporto;
- f) nominare, al proprio interno, il Presidente ed il Vice Presidente;
- g) nominare, ove opportuno, il Segretario Generale e il Tesoriere della Società, anche tra estranei, determinandone funzioni e durata dell'incarico, ai sensi dell'articolo 17 del presente statuto;
- h) deliberare la quota sociale annuale dovuta da ogni socio, stabilendone termini e modalità di versamento;
- i) svolgere ogni ulteriore compito affidatogli dal presente Statuto ovvero dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può delegare con propria deliberazione parte delle proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ARTICOLO 13

CONSIGLIO DIRETTIVO

Convocazione e quorum

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta della maggioranza dei suoi membri; in caso di assenza od impedimento del Presidente alla convocazione provvederà il Vice Presidente, ovvero il Consigliere più anziano.

Per la convocazione non sono richieste formalità particolari se non mezzi idonei, di cui si abbia prova della avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire

nire 3 (tre) giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei membri; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, ovvero dal Consigliere più anziano.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario della riunione.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.

ARTICOLO 14

PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio Direttivo, nominato dal Consiglio Direttivo al proprio interno, è anche Presidente della Società ed esercita tutti i più ampi poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo, gestionale e promozionale della Società.

Il Presidente resta in carica 3 (tre) esercizi e comunque decade con il Consiglio Direttivo che lo ha eletto.

Al Presidente spetta la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Egli cura, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative della Società.

Egli, inoltre, sovrintende il funzionamento amministrativo della Società, nei limiti delle competenze e dei poteri eventualmente delegategli del Consiglio.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito dal Vice Presidente.

ARTICOLO 15

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Ove ne ricorrano i presupposti ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. 117/2017, l'assemblea nomina un organo di controllo, anche monocratico, che resta in carico per 3 (tre) esercizi. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere

posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Delle riunioni dell'Organo di Controllo è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario della riunione.

Qualora siano raggiunti i limiti previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, l'Assemblea provvederà alla nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, fermo restando quanto previsto dal comma 4 del presente articolo.

ARTICOLO 16

SEGRETARIO GENERALE E TESORIERE

Il Consiglio Direttivo, ove opportuno, può nominare, scegliendoli anche fra soggetti estranei alla Società, un Segretario Generale ed un Tesoriere; al momento della nomina il Consiglio Direttivo determina natura e durata dell'incarico.

Il Segretario Generale è responsabile operativo della Società e collabora con il Consiglio Direttivo ai fini del buon andamento amministrativo e gestionale della medesima, provvedendo alla gestione organizzativa ed amministrativa della Società, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative approvate, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione e dando esecuzione, nelle materie di propria competenza, alle deliberazioni degli organi della Società.

Il Tesoriere ha il compito di assistere il Presidente e il Consiglio Direttivo in tutte le attività che attengano la gestione economica della Società, sovrintendendo all'andamento economico e finanziario della Società.

ARTICOLO 17

RISORSE ECONOMICHE

La Società trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della sua attività da:

- a) quote e contributi dei Soci;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;

- f) contributi di enti o istituzioni private;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g) i proventi delle iniziative deliberate dagli Organi Direttivi;
- h) i proventi delle attività di interesse generale;
- i) erogazioni liberali dei Soci e dei terzi; tali contributi, per disposizione dell'oblatore, possono avere una destinazione specifica;
- m) dall'attività di raccolta fondi.

Per raccolta fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere dalla Società al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva; il tutto nel rispetto della disciplina stabilita dalle Linee guida per la raccolta fondi degli enti del terzo settore, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, emanate con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 9 giugno 2022, pubblicato in G.U. n. 170 del 22 luglio 2022.

La Società può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ai sensi di legge.

I lasciti o le donazioni che La Società avesse conseguito o conseguisse per un fine determinato, ed avente carattere di perpetuità, saranno tenuti distinti dal patrimonio sociale, e le rendite derivanti da essi dovranno essere erogate in conformità della destinazione fissata dal testatore o dal donatore.

La Società gestirà le proprie risorse in maniera efficace ed efficiente, garantendo la trasparenza, anche ai sensi delle norme tempo per tempo vigenti, ai fini di perseguire lo scopo di cui all'articolo 2 e della realizzazione delle attività di interesse generale di cui all'art. 3.

ARTICOLO 18

ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva il bilancio dell'esercizio conclusosi il 31 dicembre antecedente, da sottoporre all'Assemblea dei Soci entro il centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio medesimo; entro il medesimo termine il bilancio dovrà essere depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore sensi dell'articolo 48 comma 3 del D.Lgs. 117/2017.

Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Ove sussistano i presupposti, ai sensi dell'art. 14 comma 1, del D.Lgs. 117/2017, l'Assemblea approverà il bilancio sociale, redatto ai sensi di legge.

Ove sussistano i presupposti, ai sensi dell'art. 14 comma 2, del D.Lgs. 117/2017, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi

titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti, nonché ai Soci dovranno essere in ogni caso pubblicati annualmente e tenuti aggiornati nel proprio sito internet.

ARTICOLO 19 CONCILIAZIONE

Tutte le eventuali controversie aventi ad oggetto i rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari e dei regolamenti interni, promosse da o contro i Soci, da o contro la Società, ivi comprese quelle relative al rapporti con gli organi sociali, potranno essere risolte attraverso un Organismo di Conciliazione concordato tra le parti.

ARTICOLO 20 LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

La Società deve tenere:

- a) il libro dei Soci, dei sostenitori e degli onorari;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, ove istituito.

La Società deve tenere inoltre il registro dei volontari, ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D.Lgs. 117/2017.

Tutti i Soci hanno diritto di accesso ai libri, documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri della Società, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 21 SCIoglimento

L'Assemblea delibera lo scioglimento della Società ai sensi degli articoli 10 e 11 del presente statuto, provvedendo anche alla nomina del liquidatore.

In caso di scioglimento della Società o comunque di sua cessazione per qualsiasi causa, il patrimonio verrà devoluto, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 117/2017, ad altre Società di Mutuo Soccorso ovvero ad altri enti del Terzo settore che svolgano finalità analoghe, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 23 CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice del terzo Settore e del Codice Civile, in quanto compatibili.

Firmato:

Alessandro Pieri

Antonino Ferrara notaio

Certifico io sottoscritto Antonino Ferrara, notaio in Gallarate, iscritto presso il collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, che la presente copia e' perfettamente conforme all'allegato "E" dell'atto da me ricevuto in data 30 aprile 2026 Rep.n. 74923/35769 di repertorio, registrato a Varese il 5 maggio 2026 al n. 14056 Serie 1T.

Luogo e Data di rilascio come risultanti dalla firma digitale

File firmato digitalmente dal notaio Antonino Ferrara.